



COMUNE DI PERDIFUMO

Repubblica Italiana - Regione Campania - Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO - Riserva di Biosfera

Piazza Municipio n. 1 84060 Perdifumo (SA) Tel. 0974-845024 fax 0974-845034

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 18, CO.1, DELLA LEGGE 11.2.1994, N.109 e ss.mm.ii.

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento individua i criteri e stabilisce la disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'erogazione degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii.
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma precedente sono erogati al personale appartenente all'Ufficio Tecnico, che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici, con le modalità stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere o che ha svolto il compito di responsabile del procedimento.
3. La determinazione del compenso previsto dal 1° comma della succitata disposizione di legge, in ogni caso non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, viene effettuata tenendo conto del compimento dei vari stadi di progettazione, nonché della redazione del piano della sicurezza e delle attività relative alla direzione, contabilità ed al collaudo dei lavori.
4. I progetti di opere e lavori pubblici devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla succitata legge n.109/1994 e devono articolarsi di norma, nelle tre fasi (preliminare, definitivo ed esecutivo) previste. Il responsabile unico del procedimento può provvedere, qualora ritenga tali prescrizioni insufficienti o eccessive, ad integrare, modificare o ridurre il numero ovvero il contenuto degli elaborati.
5. La liquidazione degli incentivi oggetto del presente regolamento presuppone, in ogni caso, l'avvenuta approvazione, da parte dell'organo competente, del progetto "esecutivo" dell'opera o dei lavori.

Art. 2. Attività di progettazione

1. Le attività di progettazione, di direzione dei lavori, vigilanza, collaudo e di supporto tecnico-amministrativo relative alla formazione ed alla realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche, sono espletate in via prioritaria, dal personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale, e poi da tecnici esterni.
2. L'affidamento delle attività di cui al comma precedente a tecnici esterni è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni.
3. In caso di progettazione esterna, la quota del fondo incentivante, sarà corrisposta unicamente al Responsabile del Procedimento come meglio individuato nel seguito, fin dall'entrata in vigore della L. 216/95 (determinazione n. 43 del 25 settembre 2000 dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

Art. 3. Determinazione del fondo

1. Gli incentivi di progettazione oggetto del presente regolamento sono stabiliti nella percentuale massima del 2% riferita all'importo posto a base di gara.
2. In caso di perizia di variante e suppletiva ex art. 25 co. 1 della L. 109/94 e similari, qualora si renda necessaria la riprogettazione delle opere, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante o suppletiva.

Art. 4. Ripartizione del fondo

1. Gli incentivi di progettazione, determinati nella misura stabilita ai sensi del precedente articolo 4, sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 18, 1° comma, della legge n. 109/1994 secondo le sub-aliquote percentuali relative a ciascuna delle funzioni svolte.
2. Le percentuali stabilite ai sensi del comma precedente sono cumulabili nel caso di svolgimento di più funzioni da parte di uno stesso soggetto.

Art. 5. Quadri economici dei progetti e ripartizione degli incentivi

1. Tutti i progetti di opera pubblica e di lavori pubblici redatti per conto del Comune di Perdifumo devono contenere nel loro quadro economico di spesa una somma pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da destinare agli incentivi di cui all'art. 18 della legge 11.02.1994 n. 109.
2. La somma indicata nel comma precedente viene ripartita tra il personale dell'Ufficio tecnico ed il Responsabile del procedimento, nel modo seguente:

tipo prestazione	Percentuale
Responsabile del procedimento	60%
Redazione dello studio di fattibilità	5%
Redazione progetto preliminare	5%
Redazione progetto definitivo	5%
Redazione progetto esecutivo	5%

Relazione piano di bilancio	5%
Direzione lavori	5%
Contabilità lavori	5%
Collaudo	5%
Totale	100%

Art. 6 Economie

Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dall'U.T.G., in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, costituiscono economie eventualmente utilizzabili all'interno del quadro economico di spesa dell'opera o dei lavori pubblici di cui trattasi.

Art. 7 Modalità di liquidazione

1. La liquidazione degli incentivi viene fatta dal responsabile dell'Ufficio del personale mediante apposita determina, accertata l'esecuzione della prestazione.
2. Per quanto riguarda la quota spettante al responsabile del procedimento di affidazione del singolo intervento:
 - il 50% dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
 - il restante 50% dopo l'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

Art. 8 Sottoscrizione degli elaborati

Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico che assume la responsabilità del progetto o che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, può essere definito autore e titolare del progetto.

Art. 9 Utilizzazione degli elaborati

Il Progetto resta nella disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per finalità pubbliche e fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 8 Norma transitoria

Per le opere o i lavori pubblici che siano stati approvati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 109/94 nell'attuale formulazione, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizioni che sia possibile reperire il finanziamento degli incentivi all'interno delle risorse già previste nel "quadro economico" di spesa del progetto ed ivi già finanziato.

Art. 9 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione e pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale.